

Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente aziendale

Dott.ssa Monica Guarnier
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Prot. 2002/2019

Circolare n. 10 / 2019

Castelfranco Veneto, 26 novembre 2019

Spett. li CLIENTI

LORO SEDI

Certificati di circolazione e status di esportatore autorizzato

Nel contesto delle relazioni internazionali di natura economico/finanziaria emerge l'elevata incidenza degli scambi commerciali, con un conseguente sempre maggiore utilizzo, da parte degli operatori economici, delle misure e delle agevolazioni all'import e all'export previste negli accordi commerciali conclusi tra l'Unione Europea e paesi/gruppi di paesi terzi.

Molteplici disposizioni hanno ridisegnato il quadro normativo in materia di importazioni ed esportazioni, a partire dal Regolamento UE 952/2013 che ha introdotto il Codice doganale dell'Unione (CDU) entrato in vigore il 1 maggio 2016, fino ai più recenti Regolamenti UE n. 2446/2015 e n. 2447/2015, recanti rispettivamente disposizioni in merito all'applicazione delle regole di origine e allo status di esportatore autorizzato e registrazione al sistema REX.

In particolare con la nota prot. n. 91956/RU del 26/07/2019, l'Agenzia ha informato che a partire dal 26 gennaio 2020 non sarà più sufficiente presentare certificati pre-vidimati corredati di autocertificazione sull'origine delle merci.

L'Agenzia delle Dogane ritiene non più attuale la semplificazione procedurale del rilascio di EUR 1, EUR MED e ATR pre-vidimati, concessa con Nota del maggio 2003 ai soggetti titolari di autorizzazione alla procedura di domiciliazione.

La scelta del legislatore unionale, infatti, si è indirizzata verso un **sistema di prove dell'origine fondato sull'autodichiarazione resa dall'esportatore**, ed invita tutti gli operatori ad ottenere l'autorizzazione ad apporre l'attestazione di origine su fattura per importi superiori a 6.000 euro.

La nuova procedura per la richiesta dei certificati EUR1, EUR MED, ATR prevede:

1. **Presentazione in dogana del formulario di domanda del certificato**, corredato di tutti gli elementi a comprova dell'origine preferenziale della merce che verrà esportata;
2. **Istruttoria della dogana;**
3. **Rilascio;**

Per garantire l'immediatezza delle operazioni, senza attese dovute al rilascio dei certificati, l'Agenzia suggerisce alle ditte esportatrici l'ottenimento dello status di esportatore autorizzato.

Status di esportatore autorizzato

Tale qualifica, concessa dalle dogane su richiesta dell'operatore, consente di poter **attestare direttamente il carattere originario di un determinato prodotto mediante una dichiarazione**, resa su fattura o altro documento commerciale, indipendentemente dal valore delle operazioni di esportazione (per valori fino a 6.000 euro la dichiarazione può essere rilasciata invece da qualsiasi esportatore, ancorché privo dello status di esportatore autorizzato).

Lo status di esportatore autorizzato semplifica pertanto le modalità di esportazione e consente di poter **certificare direttamente** l'origine mediante una auto-dichiarazione sulla fattura o altro documento commerciale che identifica i prodotti esportati, in quanto la stessa dichiarazione di origine ha identico valore giuridico dei previgenti certificati di circolazione, con l'ulteriore vantaggio di essere sottoposti a controllo soltanto al momento del rilascio del provvedimento di autorizzazione.

La qualifica di esportatore autorizzato è conferita a seguito di apposita richiesta da presentare ai competenti Uffici delle Dogane, ai soggetti richiedenti che soddisfano i seguenti requisiti:

Requisiti soggettivi:

- qualsiasi esportatore, produttore o commerciante di merci originarie, stabilito nel territorio UE;

Requisiti oggettivi:

- l'esportatore effettua con regolarità operazioni di esportazione;
- l'esportatore detiene, ed è in grado di fornire in qualsiasi momento per i controlli delle autorità doganali, adeguate prove dell'origine dei prodotti che intende esportare, e dimostra di aver adempiuto ai requisiti del regime preferenziale utilizzato;
- l'esportatore è a conoscenza delle norme vigenti in materia di origine ed è in possesso di tutti i documenti necessari per attestare l'origine;
- l'esportatore emette dichiarazione di origine solo per i prodotti per i quali detiene, al momento dell'esportazione, tutte le prove e gli elementi contabili necessari al fine di dimostrare il loro carattere originario;
- l'esportatore conserva copia delle dichiarazioni di origine e dei documenti giustificativi per tutto il periodo previsto da ciascun accordo (di solito tre anni).

L'attribuzione dello status di esportatore autorizzato è subordinato all'accertamento, da parte delle autorità doganali, della sussistenza delle condizioni e dei requisiti descritti.

E' importante sottolineare che qualora non venga richiesto - o concesso - lo status di esportatore autorizzato, le esportazioni potranno subire un rallentamento significativo in attesa dell'emissione del documento EUR 1, dall'Ufficio Doganale.

Origine dei prodotti

Il concetto di "origine" è centrale, oltre per la tutela dei consumatori, per l'individuazione del corretto iter da utilizzare in dogana.

In particolare, l'origine di un prodotto è indagata attraverso due principali criteri:

- 1. sono sempre originari di un Paese i prodotti interamente ottenuti in tale Paese.**

Si evidenzia che per interamente ottenuti si intendono:

- a. i prodotti minerali estratti in tale Paese o territorio;
- b. i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c. gli animali vivi, iva nati ed allevati;
- d. i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
- e. i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f. i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori dalle acque territoriali di un Paese da navi registrate o battenti bandiera di tale Paese;
- g. le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;
- h. i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
- i. i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;
- j. le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere precedenti;

2. dove è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale.

Il risultato delle lavorazioni deve, pertanto, essere un prodotto nuovo, con composizione e proprietà specifiche che prima di tale lavorazione non possedeva: a seguito di tale sostanziale trasformazione, devono cambiare anche la voce doganale della classificazione del bene nonché le prime quattro cifre di nomenclatura doganale.

Origine preferenziale

Gli accordi inseriti nell'ambito del quadro normativo SPG – Sistema delle Preferenze Generalizzate, prevedono la concessione dell'origine preferenziale ai prodotti importati da alcuni Paesi che soddisfano precisi requisiti.

Il riconoscimento dell'origine preferenziale si traduce in una serie di benefici daziari, quali la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei dazi, l'abolizione di divieti quantitativi o di contingentamenti.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati